

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 27 APRILE 1992

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 18/28

Statuto del Comune di Sonico (BS)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 6 settembre e 20 dicembre 1991 con deliberazioni nn. 49 e 67.
Esecutive per decorrenza dei termini il 13 gennaio 1992.

STATUTO**INDICE****Titolo I****IL COMUNE: FINALITÀ**

- Art. 1 – Definizione
- Art. 2 – Territorio
- Art. 3 – Gonfalone e stemma
- Art. 4 – Albo pretorio
- Art. 5 – Finalità e funzioni
- Art. 6 – Tutela della salute
- Art. 7 – Tutela del patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico
- Art. 8 – Promozione dello sport e del tempo libero
- Art. 9 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 10 – Sviluppo economico
- Art. 11 – Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 12 – Partecipazione, decentramento e cooperazione
- Art. 13 – Servizi pubblici

Titolo II**L'ORDINAMENTO: ISTITUZIONE DEL COMUNE**

- Art. 14 – Organi del comune
- Art. 15 – Consiglio comunale – composizione e funzioni
- Art. 16 – Competenze del consiglio comunale
- Art. 17 – Il consigliere comunale
- Art. 18 – Doveri del consigliere
- Art. 19 – Poteri del consigliere
- Art. 20 – Dimissioni del consigliere
- Art. 21 – Prima adunanza
- Art. 22 – Convocazione del consiglio comunale
- Art. 23 – Pubblicità delle sedute
- Art. 24 – Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 25 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 26 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 27 – Delle votazioni
- Art. 28 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 29 – Commissioni di inchiesta
- Art. 30 – Commissioni temporanee
- Art. 31 – Regolamento consiliare
- Art. 32 – Giunta comunale
- Art. 33 – Composizione
- Art. 34 – Elezione del sindaco e degli assessori
- Art. 35 – Durata in carica – surrogazioni
- Art. 36 – Revoca della giunta comunale
- Art. 37 – Decadenza della carica di sindaco e di assessore
- Art. 38 – Revoca degli assessori
- Art. 39 – Organizzazione della giunta
- Art. 40 – Attribuzioni della giunta comunale
- Art. 41 – Adunanze e deliberazioni
- Art. 42 – Il sindaco: funzioni
- Art. 43 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 44 – Attribuzioni di vigilanza

Titolo III**ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

- Art. 45 – Principi e criteri direttivi
- Art. 46 – Personale
- Art. 47 – Il segretario comunale
- Art. 48 – Pareri

Titolo IV**SERVIZI COMUNALI**

- Art. 49 – Forme di gestione
- Art. 50 – Istituzioni
- Art. 51 – Costituzione e partecipazione
- Art. 52 – Convenzioni
- Art. 53 – Consorzi

- Art. 54 – Unione dei comuni
- Art. 55 – Accordi di programma

Titolo V**ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 56 – Autonomia finanziaria e potestà impositiva
- Art. 57 – Finanza comunale
- Art. 58 – Demanio e patrimonio
- Art. 59 – Contratti
- Art. 60 – Contabilità e bilancio
- Art. 61 – Controllo economico finanziario
- Art. 62 – Controllo di gestione
- Art. 63 – Il revisore dei conti

Titolo VI**ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

- Art. 64 – Libere forme associative
- Art. 65 – Consultazioni
- Art. 66 – Diritto di petizione
- Art. 67 – Interrogazioni
- Art. 68 – Diritto di iniziativa
- Art. 69 – Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 70 – Referendum consultivo
- Art. 71 – Difensore civico
- Art. 72 – Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 73 – Comunicazione dell'avvio del procedimento
- Art. 74 – Pubblicità degli atti
- Art. 75 – Diritto di accesso
- Art. 76 – Potestà regolamentare
- Art. 77 – Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 78 – Procedimento di formazione dei regolamenti

Titolo VII**EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO**

- Art. 79 – Entrata in vigore e pubblicazione dello statuto
- Art. 80 – Modalità per la revisione dello statuto

Titolo I**IL COMUNE: FINALITÀ***Art. 1 – Definizione*

Il Comune di Sonico è Ente territoriale locale autonomo che opera nell'ambito dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo i principi delle leggi Statali, Regionali e del presente Statuto. Esercita funzioni proprie e delegate dalle leggi Statali e Regionali.

Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di Sonico è costituito dalle comunità delle popolazioni delle frazioni storicamente riconosciute di Sonico, Rino, Garda e Comparte.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Sonico.

3. Il territorio del Comune si estende per kmq 6.029 ed è confinante con i Comuni di Edolo, Malonno, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell'Adamello. Le modifiche delle denominazioni delle frazioni, delle borgate e della sede comunale possono essere disposte dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 3 – Gonfalone e stemma

Il gonfalone del Comune di Sonico è costituito da partito in sfondo blu con al centro lo stemma dei Federici, rappresentato da scudo quadrettato ed aquila Viscontea. Sovra lo stemma è posta corona con merletti ghibellini; il tutto racchiuso da un rametto di ulivo e di quercia, con in basso festone con scritto Sonico.

Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con deliberazione consiliare approvata con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

L'uso del gonfalone e dello stemma, nonché della sua concessione in uso ad enti, associazioni o privati è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 4 – Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire ai cittadini l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, assumendone la relativa responsabilità.

Art. 5 – Finalità e funzioni

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo per quanto di competenza alla determinazione dei programmi dello Stato e delle Regioni, della Provincia e della Comunità Montana di Valle Camonica.

3. Il Comune è parte integrante del territorio della Comunità Montana della cui attività si fa promotore ed alla quale può delegare proprie funzioni.

Art. 6 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con riferimento particolare agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed alle problematiche connesse con il disagio giovanile.

Art. 7 – Tutela del patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locale.

Art. 8 – Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 9 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani delle infrastrutture e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo alle attività proprie della zona; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività, favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Art. 11 – Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7, 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando i metodi e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, della Provincia e della Comunità Montana di Valle Camonica, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 12 – Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, cura a tale fine, la istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organismi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire l'efficienza dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana.

Art. 13 – Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO: ISTITUZIONE DEL COMUNE

Art. 14 – Organi del comune

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 15 – Consiglio comunale – Composizione e funzioni

Il Consiglio Comunale di Sonico è costituito da n. 15 Consiglieri eletti dal corpo elettorale, la cui durata in carica e posizione giuridica è disciplinata dalle leggi della Repubblica:

- a) rappresenta la collettività;
- b) determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente;
- c) controlla la corretta attuazione delle scelte e degli interessi politici e di gestione;
- d) svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi statali e regionali nonché dal presente Statuto.

Art. 16 – Competenze del consiglio comunale

Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di atti fondamentali e programmatici dell'Ente. Dispone sui seguenti argomenti:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
- d) la convenzione tra i Comuni e quella tra Comune e Provincia e Comunità Montana, la costruzione e la codificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività e di servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
- n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituti nell'ambito del Comune e Provincia e della Comunità Montana, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- o) nelle materie espressamente attribuite dalle leggi o dal presente Statuto. Nelle materie di competenza consiliare non è ammessa la delega alla Giunta.

Art. 17 – Il consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che ottiene il maggior consenso popolare.

Art. 18 – Doveri del consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso i termini di 10 giorni dalla pubblicazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. Ciascun Consigliere comunale è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel Comune di Sonico.

Art. 19 – Poteri del consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero di Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 20 – Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il Sindaco le comunica al Consiglio Comunale nella sua prima riunione.

2. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1.

Art. 21 – Prima adunanza

1. La prima adunanza del Nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli Assessori.

2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Consigliere anziano e deve essere tenuta entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Non si dà luogo alla elezione del Sindaco e degli Assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Art. 22 – Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per la trattazione delle proposte di deliberazione di cui all'art. 16 del presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo.

3. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° Settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

4. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa altresì, il giorno della seduta;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;

5. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli Assessori, o tra i presentatori.

6. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 23 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 24 – Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di procedura civile.

Art. 25 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno sei Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 26 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 27 – Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 28 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

3. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di loro competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 29 – Commissioni di inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, nonché i tempi, i metodi e i procedimenti per lo svolgersi dell'incarico.

Art. 30 – Commissioni temporanee

1. Le commissioni temporanee possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere finalità indicate nella proposta medesima.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, nonché metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 31 – Regolamento consiliare

1. Il Regolamento consiliare, approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, disciplina le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, ed in particolare:

a) la costituzione di gruppi consiliari, i criteri per definire l'appartenenza del Consigliere Comunale alla maggioranza od alla minoranza;

b) la procedura di formulazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari;

c) le modalità di svolgimento delle sedute;

d) i procedimenti di approvazione degli atti;

e) i casi di svolgimento della seduta segreta o delle votazioni a scrutinio segreto;

f) il numero e il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti o temporanee.

Art. 32 – Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune;

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali

li approvati dal Consiglio Comunale, ad esclusione di quelli previsti dall'art. 16 del presente Statuto.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 33 – Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero pari di Assessori, non superiore a quattro di cui al massimo uno può essere scelto tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale avente i requisiti di eleggibilità a Consigliere.

Art. 34 – Elezione del sindaco e degli assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.

2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale sulla base di una lista unica comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di Assessore.

3. L'elezione del Sindaco e degli Assessori avviene sulla base:

a) della presentazione di proposte politico-programmatiche contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessore ed illustrate dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte con allegato documento devono essere depositate presso la segreteria dell'Ente almeno 5 giorni prima della seduta nella quale dovrà avvenire l'elezione.

b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. A tale fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute a distanza di almeno 5 giorni l'una dall'altra.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, si rinnova l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine dei 60 giorni, di cui agli articoli 34, comma 2, e 39, comma 1, lettera B, n. 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 35 – Durata in carica – surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco o della metà degli Assessori si dà luogo al rinnovo della Giunta Comunale secondo le modalità dell'art. 34 del presente Statuto.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Assessore, la Giunta Comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro Assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, nella stessa seduta nella quale si prende atto, il Sindaco propone al Consiglio Comunale il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica e si procede alla elezione. L'elezione, da tenersi a scrutinio palese, viene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, la Giunta Comunale incarica il Sindaco o altro Assessore ad assumerne le funzioni.

Art. 36 – Revoca della giunta comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mo-

zione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di 5 e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Consigliere anziano.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere anziano.

8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 37 – Decadenza della carica di sindaco e di assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo decade dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza, di qualsiasi elettore del Comune decorso il termine di 10 giorni dalla notifica amministrativa all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 35 commi 2 e 3 del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 38 – Revoca degli assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 35 del presente Statuto.

Art. 39 – Organizzazione della giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione, adottate nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.

5. Con le stesse modalità la Giunta Comunale conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vicesindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica nell'ipotesi di cui all'art. 35 comma 2 del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti

commi 4 e 5 possono essere modificate con analogo atto deliberativo.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

8. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 40 – Attribuzioni della giunta comunale

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale ad alta discrezionalità, nonché tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

2. La Giunta Comunale, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio Comunale i Regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio Comunale, al Sindaco o al Segretario;

c) approva i contratti d'opera;
d) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale;

e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi della partecipazione;

f) elabora e propone al Consiglio Comunale criteri per la determinazione delle tariffe;

g) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate

h) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e su parere dell'apposita commissione quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

m) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio Comunale;

p) riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in sede di approvazione del conto consuntivo, sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi;

q) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge n. 142/90.

3. La Giunta Comunale, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione, sentito il Revisore dei Conti, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 41 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alla seduta della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 33 del presente Statuto.

Art. 42 – Il sindaco: funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge assegnategli dal presente Statuto e dai Regolamenti, spettano attribuzioni quali organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 43 – Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) rappresenta il Comune;

b) assicura l'unità e il diritto e il coordinamento delle attività politico-amministrative del Comune e della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e i servizi;

d) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;

e) ha facoltà di delega;

f) indice i comizi per i referendum consultivi comunali;

g) adotta ordinanze ordinarie e straordinarie;

h) rilascia le autorizzazioni commerciali di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

i) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alle competenze del Comune;

l) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

m) approva i Ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

n) adotta provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta Comunale e del Segretario;

o) determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici dei servizi e degli esercizi commerciali sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

p) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta Comunale;

q) rilascia attestati di notorietà pubblica e sottoscrive i contratti;

r) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

s) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 44 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Revisore dei Conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Comunale;

g) provvede all'osservanza del Regolamento;

h) è responsabile dei controlli sull'igiene e la salute pubblica.

Titolo III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 45 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, di decentramento e di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai Funzionari.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. L'Ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali.

Art. 46 – Personale

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il Regolamento disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione al Segretario Comunale ed ai Funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi;

e) lo status dei Funzionari comunali, i loro compiti, i limiti di rappresentanza esterna, le responsabilità dirette, le modalità di conferimento degli incarichi di direzione e coordinamento;

f) i casi di assegnazione dei posti con contratto a termine a terzi, non dipendenti di comprovata capacità ed esperienza;

g) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

h) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 47 – Il segretario comunale

Il Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, stipula, convenzione con altri Enti il servizio di Segreteria.

1. Il Comune di Sonico ha un Segretario Comunale titolare, Funzionario statale, che assiste, sul piano giuridico e funzionale il Consiglio Comunale e la Giunta, partecipando alle relative sedute e coadiuva il Sindaco per il buon andamento degli uffici comunali.

2. Il Segretario Comunale ha funzione di sintesi e coordinamento dell'attività di gestione amministrativa.

3. Il Segretario Comunale, anche sulla base delle direttive del Sindaco:

a) sovrintende alle funzioni espletate da tutti i responsabili apicali degli uffici e dei servizi nel rispetto delle competenze e attribuzioni demandate ai medesimi, per i quali esprime annualmente al Sindaco valutazioni in merito all'attività svolta;

b) svolge funzioni di collaborazione, consulenza positiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento dell'ente e concorre alla imparzialità dell'azione amministrativa;

c) è responsabile, unitamente al preposto dell'ufficio e servizio, della istruttoria delle deliberazioni, sulle quali esprime un parere, sotto il mero profilo di legittimità, e, in assenza o vacanza di responsabili di uffici, in ordine alla sola regolarità tecnico-contabile;

d) cura, unitamente al funzionario preposto all'ufficio, l'attuazione dei provvedimenti e delle deliberazioni adottate, sotto la diretta vigilanza del Sindaco;

e) dirime gli eventuali conflitti di attribuzione e competenza tra gli uffici;

f) roga i contratti di cui il Comune è parte;

g) esercita il potere disciplinare, nei limiti stabiliti dal Regolamento;

h) relaziona, annualmente, al Sindaco sull'andamento organizzativo e funzionale del Comune.

4. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 48 – Pareri

1. I pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sulla legittimità, previsti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 devono essere espressi prima dell'assunzione delle deliberazioni ed inseriti nelle stesse.

2. Il parere favorevole non richiede motivazione.

3. Il parere contrario deve essere dettagliatamente motivato con espresso richiamo alle norme giuridiche ed ai principi della tecnica e della contabilità che si ritengono violati.

4. In caso di parere contrario di uno o di più dei soggetti tenuti ad esprimerli l'organo deliberante può ugualmente assumere la deliberazione con espressa elencazione dei motivi.

5. Il Sindaco, nella fattispecie di cui al comma precedente, può decidere l'invio della deliberazione al CO.RE.-CO. Si applicano, indipendentemente dall'oggetto delle deliberazioni, i commi 2 e 3 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

6. I soggetti tenuti all'espressione dei pareri rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7. Nel caso di adozione di deliberazioni nonostante il parere contrario la responsabilità relativa ricade sull'organo deliberante.

Titolo IV

SERVIZI COMUNALI

Art. 49 – Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti anche in diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi in una delle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e/o di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale,

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma di gestione più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia dell'opportunità sociale, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza ed efficacia perseguibili nelle diverse alternative.

4. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 50 – Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale, per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni si compone di sette Membri, nominati dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 51, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica fino alla decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Comunale.

4. La carica di Consigliere di Amministrazione dell'Istituzione è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

5. Il Presidente è designato dal Consiglio Comunale, fra i Membri di cui al comma 3. Egli ha la rappresentanza della Istituzione e ne cura i rapporti con gli organi comunali.

6. Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale, sulla base dei requisiti posseduti per l'accesso alla Qualifica e delle norme previste nel Regolamento Organico. Il restante personale è composto nei limiti della pianta organica da dipendenti comunali oppure con convenzione con le associazioni del volontariato sociale, nonché attraverso rapporti in prestazione d'opera. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'Istituzione.

7. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Istituzione, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 51 – Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'Istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività, si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza ed efficacia di gestione; la deliberazione stessa è corredata da una relazione del Revisore dei Conti, che illustri gli aspetti economici e finanziari, ove esistenti.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142; essi devono possedere i

requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa.

3. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

4. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori o organi.

Art. 52 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. La convenzione, preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 53 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle convenzioni.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 50, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 54 – Unione di comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni con termini per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4. Il Regolamento dell'unione:

a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplini le forme;

b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze della unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 55 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve preve-

dere forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connessione adempimento.

3. Il Sindaco stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della Giunta Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 56 – Autonomia finanziaria e potestà impositiva

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della legislazione statale sulla finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 57 – Finanza comunale

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi comunali, mentre specifici contributi statali vengono assegnati per fronteggiare situazioni eccezionali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici, ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. nell'ambito delle facoltà previste dalla legge, il Comune applica imposte, tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza.

4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune le risorse finanziarie compensative.

5. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, anche con distribuzione di risorse per spese previste da leggi settoriali dello Stato, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate dalla Regione stessa.

Art. 58 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, disponibile e indisponibile, in conformità alla legge.

2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 59 – Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i con-

tratti relativi ad acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento al comma precedente.

Art. 60 – Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente ed a mezzo dell'Assessore competente.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi, istituzioni ed aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale, che ne relazioni al Consiglio Comunale.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 61 – Controllo economico finanziario

1. I funzionari sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione comunale.

2. In conseguenza, predispongono una relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

Art. 62 – Controllo di gestione

1. I Regolamenti di contabilità e organizzazione individuano i servizi per i quali si richiede, in aggiunta alla contabilità finanziaria ufficiale, una contabilità economica fondata sui principi di efficacia di gestione; individuano altresì i responsabili di settore a cui fanno capo le relative incombenze e responsabilità.

2. La Giunta Comunale trasmette, semestralmente, al Consiglio Comunale:

a) una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte «Entrata» e nella parte «Spesa», degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza sia in conto residui.

b) una sintesi delle rilevazioni economiche, extra-contabili e statistiche, disposte al fine di valutare l'economicità e l'efficienza della gestione in corso di svolgimento, nonché lo stato di realizzazione dei programmi in attuazione secondo gli obiettivi prefissati.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 63 – Il revisore dei conti

1. Ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142, presso il Comune è istituito un Revisore dei Conti.

2. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni dalla data di decorrenza della nomina.

4. In caso di dimissioni, il Consiglio Comunale procede alla necessaria surroga nella prima adunanza successiva al verificarsi dell'evento.

5. Il Revisore dei conti esplica una attività autonoma di revisione economico-finanziaria che non rientra nel controllo di gestione ex art. 62 del presente Statuto, né vi interferisce, ma realizza un controllo aggiuntivo improntato a fini propositivi per il Consiglio Comunale, di-

retti a conseguire un miglioramento nell'efficienza, produttività ed economicità della gestione, con riferimento agli obiettivi stabiliti. Esso collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Il Regolamento disciplina le modalità e le forme con cui il Revisore dei conti collabora con gli organi comunali nella funzione di controllo e di indirizzo, nonché le metodologie per l'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria.

7. Nella sua relazione il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Titolo VI ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 64 – Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Art. 65 – Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 66 – Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 65, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il Consiglio Comunale decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 67 – Interrogazioni

1. Le organizzazioni di cui al precedente art. 65, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 68 – Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei Regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni che rappresentino 1/4 della popolazione avente diritto al voto residente nel capoluogo o frazioni interessate alla proposta.

4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

5. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dal Segretario Comunale.

Art. 69 – Procedura per l'approvazione della proposta

1. Il Consiglio Comunale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte entro il termine di 90 giorni.

2. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 giorni.

3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 70 – Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 68, comma 4, del presente Statuto.

2. Si dà luogo a Referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di 1/4 della popolazione avente diritto al voto residente nel capoluogo o frazioni interessate alla proposta.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Art. 71 – Difensore civico

1. Il Comune prevede l'istituzione del «Difensore Civico», anche associandosi con altri Comuni limitrofi, al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

3. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successivo. Può essere rieletto una sola volta.

4. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco.

5. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel Regolamento, secondo i principi giuridici che regolano l'elezione alle cariche comunali.

6. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza; assume iniziative proprie o su richiesta di cittadini singoli e/o associati, al fine di accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

7. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dotati delle necessarie attrezzature.

8. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

9. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale.

10. In casi di particolare importanza e/o urgenza, il Difensore Civico può fare relazione al Consiglio in qualsiasi momento.

Art. 72 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del provvedimento, di chiedere audizioni e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

4. Nell'atto finale verrà data menzione dell'avvenuta consultazione dell'interessato, con puntuale motivazione nei casi la proposta dell'interessato non venga accolta.

Art. 73 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità di accesso alle notizie sul procedimento ed alla visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità stabilite di volta in volta.

3. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione agli albi comunali del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento.

4. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 3, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

5. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto dal contraddittorio orale.

6. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione Comunale deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione, la proposta.

Art. 74 – Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da

esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne veti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune o degli enti o aziende dipendenti.

2. Presso l'ufficio protocollo del Comune sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione e dei Regolamenti comunali.

Art. 75 – Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende da esso dipendenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, presso l'Ufficio Segreteria del Comune sono fornite tutte le informazioni relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti. Presso gli uffici saranno fornite le informazioni concernenti l'attività del settore.

3. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio del diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo il pagamento dei soli costi.

Art. 76 – Potestà regolamentare

Il Comune di Sonico per adempiere alle sue funzioni di istituto, si dota di tutti i Regolamenti che il Consiglio Comunale, in quel momento storico, ritenga opportuni.

1. Il Consiglio Comunale delibera i Regolamenti previsti dal presente Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale. Per garantire l'ordinamento comunale, risultato compiutamente delineato, almeno nelle sue linee fondamentali, si è ritenuto di proporre l'introduzione della previsione di un termine per l'adozione dei Regolamenti espressamente previsti dallo Statuto stesso. Il secondo comma assicura la continuità dell'ordinamento utilizzando lo stesso meccanismo previsto dal 2° comma dell'art. 59 della legge 142 del 1990: salvo che per le norme da considerarsi abrogate per incompatibilità sopravvenuta con lo Statuto, l'effetto di abrogazione delle altre norme regolamentari si produrrà all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti. Il terzo comma risponde all'esigenza di ricostruire senza lacune ed incertezze dopo l'entrata in vigore dello Statuto e delle norme regolamentari attuative, un corpus normativo comunale coerente ed organico con le regole del nuovo ordinamento.

Art. 77 – Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I Regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) non possono contenere norme a carattere particolare;

c) non possono contenere norme ad efficacia retroattiva;

d) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o perché il nuovo Regolamento disciplina l'intera materia già oggetto del precedente.

2. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti.

Art. 78 – Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale e, ai sensi dell'art. 68 del presente Statuto, ai cittadini.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della deliberazione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque voglia consultarli.

Titolo VII

EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 79 – Entrata in vigore e pubblicazione dello statuto

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO. è pubblicato nel B.U. della Regione e affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini e dei soggetti di cui al precedente art. 5.

4. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, su conforme dichiarazione apposta in calce all'originale a cura del Segretario Comunale.

Art. 80 – Modalità per la revisione dello statuto

1. Le proposte di revisione (modifica o integrazione) del presente Statuto sono approvate con le stesse modalità di approvazione dello Statuto.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nella tornata amministrativa in corso.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.